



CIRCOLARE N. 29

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO III  
SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL PERSONALE E  
LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE  
UFFICIO I

Prot. Nr. 0141088

Allegati:

Roma, 20 OTT. 2005

- All' Ufficio di Coordinamento e di Segreteria del Ragioniere Generale dello Stato
- All' Ufficio per il Controllo di Gestione Dipartimentale
- Agli Ispettori Generali Capo
- Al Direttore Generale del Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali, il Personale e la Qualità dei Processi e dell'Organizzazione
- Al Direttore del Centro Nazionale di Contabilità Pubblica
- Ai Direttori degli Uffici Centrali del Bilancio
- Al Direttore dell'Ufficio Centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato
- Ai Direttori delle Ragionerie Provinciali dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Assenze per l'espletamento di incarichi di revisore e sindaco conferiti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Dall'esame dei prospetti riepilogativi semestrali concernenti le assenze dagli uffici per l'espletamento di incarichi sindacali o di revisione sono emerse talune anomalie in ordine alla durata ed alla frequenza di dette assenze del personale, soprattutto da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, che meritano alcune puntualizzazioni.

In particolare, si richiama l'attenzione, soprattutto per quegli incarichi dove al rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze è attribuita la presidenza dell'organo di riscontro, sulla necessità di procedere, preliminarmente, ad una programmazione dei lavori del collegio stesso al fine di assicurarne il buon funzionamento.

Questa attività di programmazione, inoltre, consentirà ai Dirigenti degli uffici in indirizzo di autorizzare una idonea calendarizzazione delle assenze dei dipendenti per visite sindacali al fine di evitare la contemporanea assenza del personale interessato e quindi lo "svuotamento" degli uffici medesimi.

In tema di revisione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, l'art. 59 del D.L. 1° febbraio 2001, n. 44, prevede, tra l'altro, che le verifiche periodiche avvengano sulla base di una programmazione annuale concordata collegialmente. In occasione, quindi, dell'imminente insediamento dei nuovi organi di riscontro i Presidenti, previo accordo con gli altri componenti, avranno cura di porre in essere tale adempimento. Si ricorda, in questo contesto, che l'organo opera in composizione collegiale per l'esame del programma annuale, del consuntivo e per esprimere il parere di compatibilità finanziaria sul contratto integrativo del personale e, pertanto, si ritiene, escluse particolari situazioni opportunamente motivate, che le visite sindacali del rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze non possano superare, annualmente, il numero di tre.

Sembra utile, poi, far coincidere nella seduta collegiale ove si procede all'esame del programma annuale, del consuntivo o del contratto integrativo anche la periodica verifica amministrativo - contabile. Resta inteso che allo scopo di contenere la durata delle visite allo stretto indispensabile, i revisori dovranno procedere utilizzando l'intera giornata lavorativa.

Si conferma, inoltre, il limite delle due giornate lavorative quale durata massima dell'assenza dall'ufficio. Per il raggiungimento di località particolarmente distanti, poi, si suggerisce di utilizzare il pomeriggio antecedente i giorni destinati all'espletamento dell'attività sindacale.

Si fa presente che eventuali deroghe al predetto limite potranno essere autorizzate dalle SS.LL. eccezionalmente e solo nel caso in cui l'ambito comprenda più di tre istituzioni scolastiche.

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. in ordine a quanto sopra esposto.

La presente annulla e sostituisce la circolare n. 61 del 13 luglio 1978 e le note n. 123834 dell'8 novembre 2002 e n. 132959 del 3 dicembre 2002.

Il Ragioniere Generale dello Stato

